

COMUNE DI MASI

35040 - PROVINCIA DI PADOVA

Piazza Libertà n. 1-3 - Tel. 0425-591130 - Fax 0425-591140 - Partita I.V.A. 01931960288 - Cod Fisc. 82001470283

COPIA

Deliberazione N. 33 In data 22-04-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2023/2024 - verifica struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale.

L'anno duemilaventidue addi ventidue del mese di aprile alle ore 14:30, nella residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

			INGIUST.
GALASSINI COSIMO	SINDACO	Presente	
CASAROTTI EMANUELE	ASSESSORE	Assente	
BURATO LARA	ASSESSORE	Presente	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Antonella Mariani.

Il SINDACO COSIMO GALASSINI assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Deliberazione N. 33 del 22-04-2022

OGGETTO: Piano di triennale dei fabbisogni personale 2022/2023/2024 verifica struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle eccedenze personale e programmazione dei fabbisogni di personale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Visti:

- l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici e il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della *performance*, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, siano adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
- il Decreto 8/05/2018 con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo, dall'1/1/2012, di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla verifica della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato

che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Considerati inoltre i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione delle attività e della *performance* dell'Ente, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 08.04.2022 ad oggetto "Approvazione del Piano delle Risorse Finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.) e del piano della performance 2022-2024", e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 04.04.2022 avente ad oggetto anche l'approvazione del DUP semplificato, che non prevede alcuna assunzione;

Considerato che nell'anno 2019 si è verificata la mobilità di un Istruttore direttivo tecnico cat. D verso altro comune a decorrere dal 1° luglio 2019, e che il posto è tutt'ora vacante, per cui l'incarico di responsabile dei servizi tecnici è stato attribuito a un istruttore tecnico cat. C ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 17 del CCNL 21.5.2018;

Visto l'articolo 33 del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, avente ad oggetto "Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria", modificato dall'art.1, comma 853 della legge 160/2019, e ulteriormente modificato dall'art. 17 comma 1-ter del decreto legge 30 dicembre 2019 n.162 convertito con modificazioni in Legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha ridisegnato le regole in materia di limiti assunzionali e fondo incentivante per i Comuni, demandando a un Decreto attuativo la disciplina di dettaglio;

Considerato che;

- i Comuni hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale non superiore ad un determinato valore soglia, definito con decreto ministeriale. Il valore soglia è definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti, al netto dello stanziamento iscritto nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- per il periodo 2020-2024, i comuni potranno utilizzare le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati, fermo restando il limite del valore soglia per ciascun ente, quanto previsto nei piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;
- i Comuni che registrano un rapporto compreso tra i due valori soglia, devono mantenere il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- il DM 17.3.2020 attuativo dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 si applica dal 20 aprile 2020;

Rilevato che l'attuale dotazione organica evidenzia la persistente necessità di un Istruttore direttivo tecnico cat. D, e questo ente non dispone di graduatorie del profilo richiesto;

Considerato che l'Istruttore tecnico cat. C assegnato ai servizi tecnici è utilmente collocato in una graduatoria concorsuale per Istruttore direttivo tecnico cat. D, approvata da altro ente, e pertanto è possibile utilizzarla ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. 350/2003, senza determinare incrementi della dotazione organica e senza incidere sulla spesa complessiva consentita dalla legislazione vigente;

Ritenuta pertanto la necessità di prevedere per il triennio 2022-2023-2024, nel rispetto dei prescritti vincoli, le seguenti nuove assunzioni:

Anno 2022:

- n. 1 (uno) Istruttore direttivo tecnico cat. D a tempo pieno e indeterminato, a mezzo utilizzo di graduatoria di altro ente del comparto, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. 350/2003;

Anno 2023:

- nessuna assunzione;

Anno 2024:

- nessuna assunzione;

Rilevato che:

- il DM 17 marzo 2020 individua:
 - i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - 2) le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i Comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;
- in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i Comuni che si collocano al di sotto di tali valori soglia possono incrementare annualmente la spesa del personale registrata nel 2018 in misura non superiore ai valori indicati dalla Tabella 2;
- il valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti per la fascia demografica di appartenenza di questo comune, come da Tabella 1 DM, è pari al 28,60%;
- il rapporto effettivo tra spesa di personale ed entrate correnti nette è pari al 27,58% la percentuale massima di incremento della spesa di personale da Tabella 2 è pari al 33,00% per l'anno 2022, al 34% per l'anno 2023, e al 35% per l'anno 2024;
- l'incremento teorico massimo ed effettivo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato è quantificabile in € 11.955,98;
- il tetto massimo di spesa di personale per l'anno 2022 è pari a € 334.942,32;
- la previsione di spesa del personale è quantificata: per l'anno 2022 in € 302.337,00; per l'anno 2023 in € 303.337,00; per l'anno 2024 in € 303.337,00;

Considerato che, a norma dell'art. 7 del DM 17.3.2020, la maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557-quater della L. n. 296/2006 che, con riferimento al comma 557, impone agli enti di assicurare "il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";

Dato atto che:

- la dotazione organica dell'Ente è intesa come spesa potenziale, comprensiva del personale in servizio e delle nuove assunzioni e mobilità programmate;
- la previsione di spesa del personale per l'anno 2022, quantificata in € 302.337,00 è compatibile con la programmazione del fabbisogno del personale e non supera il vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., ovvero la media della spesa per il personale del triennio 2011/2013, pari a € 352.211,60;

Visto l'art. 3 comma 8 della legge 56/2019, a norma del quale: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.", e ritenuto di avvalersi di questa opzione, in quanto è prevista l'assunzione, con diversa categoria, del medesimo dipendente attualmente in servizio, senza produrre aumento dell'organico;

Considerato che, a norma dell'art. 7 del DM 17.3.2020, la maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557-quater della L. n. 296/2006 che, con riferimento al comma 557, impone agli enti di assicurare "il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (soggetti al "pareggio di bilancio" fino all'esercizio 2018);

Verificato il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Considerato che il Comune di Masi non ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario e non è strutturalmente deficitario rispetto ai parametri di cui all'art. 242 del D. Lgs. 267/2000;

Atteso che la proiezione di spesa di personale per il 2022, nonché per il 2023 e il 2024, rispetta i limiti di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006 e all'art. 3 comma 5 bis del D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014;

Rilevato che l'eventuale modifica del fabbisogno in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (soggetti al"pareggio di bilancio" fino all'esercizio 2018);

Verificato il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Dato atto che non esistono situazioni di personale in soprannumero e non esistono situazioni di eccedenza;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. lgs 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, agli atti;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1. di approvare il piano triennale dei fabbisogni 2022/2024, che prevede:

Anno 2022:

- n. 1 (uno) Istruttore direttivo tecnico cat. D a tempo pieno e indeterminato, a mezzo utilizzo di graduatoria di altro ente del comparto, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. 350/2003;

Anno 2023:

- nessuna assunzione;

Anno 2024:

- nessuna assunzione;
- 2. di dare atto che, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, l'attuale dotazione organica di questo Ente non presenta situazioni di esubero od eccedenza di personale e che, pertanto, non sussiste il vincolo di cui all'art. 33 del D. Lgs. 165/2001 così come sostituito dall'art. 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183;
- 3. di dare atto che la dotazione organica, intesa come spesa potenziale complessiva, è pari a € 302.337,00 per l'anno 2022, e rispetta il vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i.;
- 4. di precisare che la nuova assunzione programmata verrà espletata a mezzo procedure concorsuali previo scorrimento di graduatorie vigenti, previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi dell'art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- 5. di dare atto del rispetto dei valori soglia previsti dal DM 17.3.2020 e dei limiti della spesa per il personale da applicare nell'anno 2022, e in particolare:
- il valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti per la fascia demografica di appartenenza di questo comune, come da Tabella 1 DM, è pari al 28,60%;
- il rapporto effettivo tra spesa di personale ed entrate correnti nette è pari al 27,58% la percentuale massima di incremento della spesa di personale da Tabella 2 è pari al 33,00% per l'anno 2022, al 34% per l'anno 2023, e al 35% per l'anno 2024;
- l'incremento teorico massimo ed effettivo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato è quantificabile in € 11.955,98;
- il tetto massimo di spesa di personale per l'anno 2022 è pari a € 334.942.32:
- la previsione di spesa del personale è quantificata: per l'anno 2022 in € 302.337,00; per l'anno 2023 in € 303.337,00; per l'anno 2024 in € 303.337,00;
- 6. di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta i vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;
- 7. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- 8. di trasmettere copia del presente atto alle RSU.

Con separata ed unanime votazione palesemente espressa, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2023/2024 - verifica struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267)

Masi, lì 22-04-2022

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria **tecnica**, sull'argomento in oggetto e si esprime pertanto il seguente parere:

Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Antonella Mariani

Verbale letto, approvato e sottoscritto.			
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Antonella Mariani	IL PRESIDENTE F.to COSIMO GALASSINI		
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)			
	copia del presente verbale viene pubblicata il giorno ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.		
Masi, lì	MESSO COMUNALE F.to Alessia Lissandrin		
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.			
Masi, lì	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Boldrin Elia		
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'			
pretorio del Comune senza riportare nei pr	one è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo rimi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di l' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma		
Masi, lì	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Boldrin Elia		

COMUNE DI MASI (PD) PARERE DELL'ORGANO DI REVISONE CONTABILE

VERBALE N. 8 DEL 22/04/2022

OGGETTO: parere sulla proposta di delibera della Giunta Comunale n. 37 del 22/04/2022: Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2023/2024 - verifica struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale.

Il Revisore Unico dott. Maurizio Venica.

- vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 37 in data 22/04/2022 ad oggetto:
 "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2023/2024 verifica struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale";
- visto l'art. 40-bis, comma 1, del D.lgs. 30.3.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D.lgs. 27.10.2009 n. 150, il quale dispone che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ...";
- visto l'art. 19, comma 8, della legge 28.12.2001 n. 448 il quale dispone che "a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27.12.1997 n. 449, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";.
- dato atto che, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 557-quater, della legge 27.12.2006 n. 296 gli enti sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni del peronale, il contenimento della relativa spesa con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e considerato che tale importo medio per il triennio 2022/2024 in sede previsionale si manterrà al di sotto dell'importo di cui sopra, oltre al rispetto del DM 17.3.2020 in merito al limite di spesa massimo applicabile al triennio di riferimento;
- dato atto della presenza del parere di regolarità tecnica e contabile espressa dal responsabile del servizio finanziario;

Attesta

ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28.12.2001 n. 448 che il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2022, 2023 e 2024, è improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale, di cui all'art. 39 della legge 27.12.1997 n. 449 e della normativa specifica successivamente emanata.

Il Revisore Unico - Dr Maurizio Venica